



# L'Unione Europea si avvia verso una nuova era dei diritti d'autore nel mercato digitale

📅 01/04/2019

📖 GLOBALLY MINDED, SOCIETÀ, PROSPETTIVE, DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, CONNETTIVITÀ, IT & TMT, PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Roberto A. Jacchia  
Sara Capruzzi

**I**l 26 marzo 2019, con 348 voti favorevoli, 274 contrari e 36 astensioni, il Parlamento Europeo ha approvato la nuova Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale<sup>1</sup>. La Direttiva aggiorna l'attuale disciplina sui diritti d'autore per adeguarla ai mutamenti apportati dalle tecnologie digitali, stabilendo anche eccezioni e limitazioni ai diritti connessi, l'agevolazione nell'ottenimento delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato.

Il voto, che fa seguito all'accordo politico raggiunto il 13 febbraio 2019<sup>2</sup>, rappresenta il punto di arrivo di un percorso legislativo complesso iniziato nel settembre 2016 con la proposta di Direttiva sui diritti d'autore nel Mercato Unico Digitale avanzata dalla Commissione.

La nuova Direttiva prevede norme più eque nel mercato del diritto d'autore, creando un nuovo diritto degli editori di giornali in relazione all'uso dei loro contenuti da parte dei prestatori di servizi *online*, un rafforzamento della posizione negoziale dei titolari dei diritti affinché

<sup>1</sup> Risoluzione legislativa del Parlamento Europeo, del 26 marzo 2019, sulla proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale.

<sup>2</sup> Per ulteriori informazioni, si vedano i comunicati stampa pubblicati dalla Commissione Europea ([LINK](#)), dal Consiglio dell'Unione Europea ([LINK](#)) e dal Parlamento Europeo ([LINK](#)).



possano essere remunerati per lo sfruttamento *online* dei loro contenuti da parte delle piattaforme, ed una maggiore trasparenza della remunerazione di autori, artisti, interpreti o esecutori.

In particolare, il testo approvato dal Parlamento precisa che le piattaforme interessate dalla nuova normativa compiono atti rientranti nell'ambito del diritto d'autore (ossia, atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico) per i quali devono ottenere un'autorizzazione dai titolari di diritti<sup>3</sup>. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del testo approvato dal Parlamento, "... [q]ualora non sia concessa alcuna autorizzazione, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore, a meno che non dimostrino di:

a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione, e

b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso,

c) aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b)..."

Il paragrafo 6 del medesimo articolo offre una tutela specifica alle nuove "piccole piattaforme", che godranno di un regime agevolato in caso di mancata

autorizzazione da parte del titolare dei diritti: "... Gli Stati membri dispongono che, con riferimento ai nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online i cui servizi sono disponibili al pubblico nell'Unione da meno di tre anni e che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di EUR calcolati in conformità della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione [Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. GUUE L 124 del 20.05.2003], le condizioni in virtù del regime di responsabilità di cui al paragrafo 4 siano limitate alla conformità alla lettera a) del paragrafo 4 e alla circostanza di aver agito tempestivamente, in seguito alla ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata, per disabilitare l'accesso alle opere o ad altri materiali notificati o rimuovere dai loro siti web tali opere o altri materiali.

Se il numero medio di visitatori unici mensili di tali prestatori di servizi supera i 5 milioni, calcolati sulla base del precedente anno civile, essi devono dimostrare altresì di aver compiuto i massimi sforzi per impedire l'ulteriore caricamento di opere o di altri materiali oggetto della segnalazione per i quali i titolari dei diritti abbiano fornito informazioni pertinenti e necessarie..."

Le disposizioni approvate dal Parlamento garantiscono inoltre un'equa remunerazione degli autori ed artisti (interpreti o esecutori), introducendo al riguardo i principi di adeguatezza e proporzionalità<sup>4</sup>, stabilendo un obbligo di trasparenza per consentire loro di accedere a maggiori informazioni sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni<sup>5</sup> ed istituendo un meccanismo di adeguamento contrattuale che permetterà di ottenere comunque una quota equa, allorquando la remunerazione concordata originariamente risulti sproporzionatamente bassa rispetto al

<sup>3</sup> Articolo 17 del testo approvato dal Parlamento.

<sup>4</sup> Articolo 18 del testo approvato dal Parlamento.

<sup>5</sup> Articolo 19 del testo approvato dal Parlamento.

successo dell'opera o esecuzione<sup>6</sup>. Le nuove regole prevedono altresì meccanismi di revoca dei diritti concessi, che permetterà ai creatori di contenuti di riacquistare i propri diritti se le loro opere non vengono sfruttate. Vi saranno infine meccanismi specifici di risoluzione delle controversie<sup>7</sup>.

Il nuovo diritto riconosciuto agli editori di giornali riguarderà gli utilizzi *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, quali gli aggregatori di notizie e i servizi di monitoraggio dei media, e rafforzerà il potere negoziale degli editori di giornali nelle trattative sull'utilizzo dei loro contenuti da parte dei servizi *online*. Il testo approvato dal Parlamento specifica che l'utilizzo di parole singole e di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico non rientra nell'ambito di applicazione della nuova Direttiva e, pertanto, i prestatori di servizi della società dell'informazione continueranno a essere liberi di utilizzare tali parti della pubblicazione, senza che sia necessaria l'autorizzazione degli editori. Inoltre, poiché la Direttiva non riguarda i singoli utenti, e bensì gli utilizzi *online* di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di grandi piattaforme e servizi *online*, gli utenti di Internet continueranno a poter condividere contenuti sui social media e *link* a siti *web* e a giornali (inserendo *hyperlink*).

Le nuove norme assicureranno un maggiore accesso transfrontaliero e *online* dei cittadini ai contenuti protetti dal diritto d'autore, contribuendo ad una maggiore disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta, agevolando la digitalizzazione

e la diffusione delle opere fuori commercio e garantendo che tutti gli utenti possano diffondere *online* copie di opere d'arte di pubblico dominio con piena certezza giuridica. In particolare, il testo approvato dal Parlamento prevede un nuovo meccanismo di negoziazione a sostegno della disponibilità, della visibilità e della circolazione delle opere audiovisive, in particolare di quelle europee<sup>8</sup>, che agevolerà la conclusione di accordi contrattuali<sup>9</sup>. Per quanto riguarda le opere fuori commercio, quali libri, film e altre opere ancora protette dal diritto d'autore ma non più concretamente disponibili, le nuove regole introducono un meccanismo di concessione di licenze che consentirà agli istituti di tutela del patrimonio culturale, come gli archivi e i musei, di ottenere le licenze necessarie per divulgare al pubblico, specialmente *online* e al di là delle frontiere, il patrimonio culturale presente nelle loro collezioni<sup>10</sup>. La nuova Direttiva garantirà altresì che nessuno possa invocare la tutela prevista dal diritto d'autore per le opere che sono già divenute di pubblico dominio nell'ambito delle arti visive<sup>11</sup>; in tal modo, gli utenti potranno diffondere *online* copie delle opere di pubblico dominio, che potranno poi essere utilizzate a fini commerciali o per essere caricate su piattaforme quali *Wikipedia*.

Grazie alle nuove regole, vi saranno inoltre maggiori possibilità di utilizzare il materiale protetto dal diritto d'autore a fini di istruzione, ricerca e conservazione del patrimonio culturale<sup>12</sup>. L'eccezione al diritto d'autore disposta ai fini dell'estrazione di testi e di dati (*text and data mining*)<sup>13</sup> semplificherà le procedure volte a garantire il rispetto dei diritti d'autore per università e organismi di

<sup>6</sup> Articolo 20 del testo approvato dal Parlamento.

<sup>7</sup> Articoli 21 e 22 del testo approvato dal Parlamento.

<sup>8</sup> Nonostante la crescente popolarità dei servizi di video su richiesta (come *Netflix*, *Amazon Video*, *Universcine*, *Filmin*, *Maxdome*, *ChiliTV*), sulle piattaforme sono disponibili relativamente poche opere audiovisive dell'Unione.

<sup>9</sup> Si veda l'articolo 13 del testo approvato dal Parlamento.

<sup>10</sup> Si vedano gli articoli da 8 a 10 del testo approvato dal Parlamento.

<sup>11</sup> Si veda l'articolo 14 del testo approvato dal Parlamento.

<sup>12</sup> Si vedano gli articoli da 3 a 6 del testo approvato dal Parlamento.

<sup>13</sup> Ai sensi del nuovo articolo 2, paragrafo 2, della Direttiva per "estrazione di testo e di dati" si intende "... qualsiasi tecnica di analisi automatizzata volta ad analizzare testi e dati in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni inclusi, a titolo non esaustivo, modelli, tendenze e correlazioni...".

ricerca, permettendo loro di avvalersi di tecnologie automatizzate per analizzare grandi insiemi di dati a fini scientifici in una situazione di piena certezza giuridica, anche quando entrano a far parte di partenariati pubblico-privato. È prevista anche un'eccezione a fini didattici a favore degli insegnanti e degli istituti di istruzione, che riguarderà gli utilizzi digitali transfrontalieri di contenuti protetti dal diritto d'autore a fini illustrativi per uso didattico, anche *online*. In tal modo, gli istituti di istruzione potranno mettere a disposizione materiale didattico destinato agli studenti a distanza in altri Stati Membri attraverso un ambiente elettronico sicuro, come una rete intranet universitaria o l'ambiente di apprendimento virtuale di una scuola. Infine, la nuova eccezione a fini di conservazione del patrimonio culturale permetterà alle biblioteche e ad altri istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie delle opere presenti nelle loro collezioni, avvalendosi delle nuove tecniche digitali di conservazione.

Sotto altro riguardo, la nuova Direttiva tutela la libertà di espressione, consentendo l'uso di opere esistenti a fini di citazione, critica, rassegna, caricatura e parodia. I cd. *meme* e le creazioni analoghe a fini di parodia potranno essere utilizzati liberamente. Gli interessi degli utenti sono salvaguardati anche attraverso meccanismi che permetteranno di contestare tempestivamente qualsiasi rimozione ingiustificata dei loro contenuti da parte delle piattaforme. Inoltre, le nuove norme non impongono alcun filtro di caricamento: gli utenti potranno continuare a caricare contenuti sulle piattaforme *online* e queste ultime potranno continuare a ospitare i contenuti caricati, a condizione che le

piattaforme rispettino il diritto dei creatori a una remunerazione equa.

La nuova Direttiva sarà applicabile alle piattaforme il cui scopo principale è quello di immagazzinare, organizzare e promuovere a scopo di lucro grandi quantità di opere protette dal diritto d'autore caricate dagli utenti. Ciò esclude, ad esempio, *Wikipedia*, *GitHub*, i siti di incontri, *eBay* e numerosi altri tipi di piattaforme<sup>14</sup>.

Il testo adottato dal Parlamento dovrà essere formalmente adottato dal Consiglio. Una volta che il testo sarà stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, gli Stati Membri disporranno di 24 mesi per recepire le nuove norme nella legislazione nazionale.

La riforma delle regole sul diritto d'autore, ed in particolare gli articoli 11 e 13 della proposta della Commissione, come modificata dal Parlamento nel settembre 2018, era stata oggetto di varie critiche<sup>15</sup>. L'articolo 11, intitolato "Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale", prevedeva al paragrafo 1 che "... Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE di modo che gli editori possano ottenere una remunerazione equa e proporzionata per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione...". L'articolo 13, invece, che regola l'utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti, statuiva al paragrafo 1 che "... Senza pregiudizio dell'articolo

---

<sup>14</sup> Articolo 2, paragrafo 6, del testo approvato dal Parlamento Europeo: "... I prestatori di servizi quali le enciclopedie online senza scopo di lucro, i repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, le piattaforme di sviluppo di e condivisione di software open source, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972, i mercati online, i servizi cloud da impresa a impresa e i servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale non sono prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva...".

<sup>15</sup> Per maggiori informazioni, si veda il nostro precedente contributo dal titolo "Nuova direttiva copyright. Il Parlamento Europeo approva la proposta di riforma con modifiche controverse", disponibile al seguente [LINK](#).

3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online effettuano un atto di comunicazione al pubblico e concludono accordi di licenza equi e appropriati con i titolari dei diritti, salvo se il titolare del diritto non intenda concedere una licenza o se non siano reperibili licenze. Gli accordi di licenza conclusi dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online disciplinano la responsabilità per le opere caricate dagli utenti dei loro servizi conformemente alle condizioni enunciate nell'accordo di licenza, purché detti utenti

non perseguano scopi commerciali o non siano il titolare dei diritti o il suo rappresentante. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di cui al paragrafo 1 adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure adeguate e proporzionate miranti a garantire il funzionamento degli accordi di licenza con essi eventualmente conclusi per l'uso delle loro opere o di altro materiale su tali servizi...". Il nuovo testo della Direttiva ha modificato tali articoli: l'articolo 11 è ora divenuto l'articolo 15<sup>16</sup>, mentre l'ex articolo 13 è ora l'articolo 17<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Il paragrafo 1 dell'articolo 15 dispone che: "... Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali stabilito in uno Stato membro i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione. I diritti di cui al primo comma non si applicano agli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori. La protezione accordata a norma del primo comma non si applica ai collegamenti ipertestuali. I diritti di cui al primo comma non si applicano all'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico..."

<sup>17</sup> Ai sensi dell'articolo 17 del testo approvato dal Parlamento, "... 1. Gli Stati membri dispongono che il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico ai fini della presente direttiva quando concede l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti. Un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online deve pertanto ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE, ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza, al fine di comunicare al pubblico o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali

2. Gli Stati membri dispongono che qualora un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online ottenga un'autorizzazione, ad esempio mediante un accordo di licenza, tale autorizzazione includa anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE qualora non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi.

Quando il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettui un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, la limitazione di responsabilità di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE non si applica alle fattispecie contemplate dal presente articolo.

Il primo comma del presente paragrafo non pregiudica la possibile applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE a tali prestatori di servizi per finalità che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

4. Qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione del pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore, a meno che non dimostrino di:

- a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione, e
- b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso,
- c) aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b).

5. Per stabilire se il prestatore di servizi si è conformato agli obblighi di cui al paragrafo 4 e alla luce del principio di proporzionalità, sono presi in considerazione, tra gli altri, gli elementi seguenti:

- a) la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o altri materiali caricati dagli utenti del servizio; e



b) la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi.

6. Gli Stati membri dispongono che, con riferimento ai nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online i cui servizi sono disponibili al pubblico nell'Unione da meno di tre anni e che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di EUR calcolati in conformità della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, le condizioni in virtù del regime di responsabilità di cui al paragrafo 4 siano limitate alla conformità alla lettera a) del paragrafo 4 e alla circostanza di aver agito tempestivamente, in seguito alla ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata, per disabilitare l'accesso alle opere o ad altri materiali notificati o rimuovere dai loro siti web tali opere o altri materiali.

Se il numero medio di visitatori unici mensili di tali prestatori di servizi supera i 5 milioni, calcolati sulla base del precedente anno civile, essi devono dimostrare altresì di aver compiuto i massimi sforzi per impedire l'ulteriore caricamento di opere o di altri materiali oggetto della segnalazione per i quali i titolari dei diritti abbiano fornito informazioni pertinenti e necessarie.

7. La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti deve impedire la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti, che non violino il diritto d'autore o i diritti connessi, anche nei casi in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un'eccezione o limitazione.

Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti in ogni Stato membro possano avvalersi delle seguenti eccezioni o limitazioni esistenti quando caricano e mettono a disposizione contenuti generati dagli utenti tramite i servizi di condivisione di contenuti online:

a) citazione, critica, rassegna;

b) utilizzi a scopo di caricatura, parodia o pastiche.

8. L'applicazione del presente articolo non comporta alcun obbligo generale di sorveglianza. Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online forniscano ai titolari dei diritti, su richiesta di questi ultimi, informazioni adeguate sul funzionamento delle loro prassi per quanto riguarda la cooperazione di cui al paragrafo 4 e, qualora siano stati conclusi accordi di licenza tra i prestatori di servizi e i titolari dei diritti, informazioni sull'utilizzo dei contenuti oggetto degli accordi.

9. Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online istituiscano un meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace che sia disponibile agli utenti dei loro servizi in caso di controversie in merito alla disabilitazione dell'accesso a, o alla rimozione di, specifiche opere o altri materiali da essi caricati.

Se i titolari dei diritti chiedono di accedere a loro specifiche opere o altri materiali che siano stati disabilitati o a tali opere o altri materiali che siano stati rimossi, essi devono indicare debitamente i motivi della richiesta. I reclami presentati nell'ambito del meccanismo di cui al primo comma sono trattati senza indebito ritardo e le decisioni volte a disabilitare l'accesso o a rimuovere i contenuti caricati sono soggette a verifica umana. Gli Stati membri garantiscono altresì che meccanismi di ricorso stragiudiziale siano disponibili per la risoluzione delle controversie. Tali meccanismi consentono una risoluzione imparziale delle controversie e non privano l'utente della protezione giuridica offerta dal diritto nazionale, fatto salvo il diritto degli utenti di avvalersi di mezzi di ricorso giurisdizionali efficaci. In particolare, gli Stati membri provvedono a che gli utenti abbiano accesso a un giudice o un'altra autorità giudiziaria competente per far valere l'applicazione di un'eccezione o di una limitazione al diritto d'autore e ai diritti connessi.

La presente direttiva non incide in alcun modo sugli utilizzi legittimi, quali quelli oggetto delle eccezioni o limitazioni previste dal diritto dell'Unione, e non comporta l'identificazione dei singoli utenti né il trattamento dei dati personali, salvo conformemente alla direttiva 2002/58/CE e al regolamento (UE) 2016/679.

I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online informano i loro utenti, nei loro termini e condizioni, della possibilità di utilizzare opere e altri materiali conformemente alle eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi previste dal diritto dell'Unione.

10. A decorrere dal ... [data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, organizza dialoghi tra le parti interessate per discutere le migliori prassi per la cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti. La Commissione, di concerto con i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, i titolari dei diritti, le organizzazioni di utenti e altre parti interessate pertinenti e tenendo conto dei risultati dei dialoghi con le parti interessate, emette orientamenti sull'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto concerne la cooperazione di cui al paragrafo 4. Nel discutere le migliori prassi, si tiene specialmente conto, tra l'altro, della necessità di pervenire a un equilibrio tra i diritti fondamentali e il ricorso a eccezioni e limitazioni. Ai fini del dialogo con le parti interessate, le organizzazioni di utenti hanno accesso a informazioni adeguate fornite dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sul funzionamento delle loro prassi in relazione al paragrafo 4...



Come affermato dallo stesso Parlamento Europeo, tra i motivi delle numerose critiche mosse nei confronti della Direttiva vi è stata l'intensa campagna di media di cui questa è stata oggetto: "... *In genere una campagna di tale portata sfocia in dichiarazioni sbalorditive che creano un effetto valanga; ad esempio, è stato affermato che il progetto di direttiva rischia di "rompere Internet" o di "uccidere Internet". Dal momento che il progetto di direttiva non crea nuovi diritti per i creativi né impone nuovi obblighi alle piattaforme di Internet o agli aggregatori di notizie, tali affermazioni appaiono esagerate...*"<sup>18</sup>. La riforma delle norme sul diritto d'autore ha dato vita a posizioni contrapposte. Da un lato, vi sono i cd. "giganti del web" quali Facebook, Google, o Youtube, in quanto per loro la nuova legislazione prevedrà maggiori obblighi ed oneri, imponendo licenze e costi connessi. Anche Wikipedia si è schierata con le grandi piattaforme di contenuti, oscurando alcune versioni linguistiche, tra cui quella italiana, alla vigilia del voto. Secondo l'enciclopedia *online* più diffusa al mondo, le nuove norme "... *rischiano di colpire in modo rilevante la libertà di*

*espressione e la partecipazione online. Nonostante Wikipedia non sia direttamente toccata da queste norme, il nostro progetto è parte integrante dell'ecosistema di internet. Gli articoli 11 e 13 indebolirebbero il web, e indebolirebbero Wikipedia...*". Dall'altro lato, vi sono l'editoria europea e i professionisti del settore, per i quali il voto del Parlamento rappresenta una vittoria. La Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) ha espresso soddisfazione per il voto, osservando che questo "... [è] *l'affermazione di un principio a tutela dei valori democratici europei di una stampa libera e indipendente e a garanzia della centralità del suo ruolo nella società contemporanea...*"<sup>19</sup>. Anche la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ha accolto con favore il voto, ritenendolo "... *una grande notizia, hanno vinto la ragione e la cultura sui soldi...*" e aggiungendo che la nuova legislazione "... *non impone una tassa ma riconosce un giusto compenso...*"<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Si veda il documento di Q&A, rilasciato dal Parlamento Europeo, disponibile al seguente [LINK](#).

<sup>19</sup> Si veda il comunicato stampa della FIEG, disponibile al seguente [LINK](#).

<sup>20</sup> Si veda il comunicato stampa della SIAE, disponibile al seguente [LINK](#).



**Roberto A. Jacchia**  
**PARTNER**

 [r.jacchia@dejalex.com](mailto:r.jacchia@dejalex.com)  
 +39 02 72554.1  
 Via San Paolo 7  
20121 - Milano



**Sara Capruzzi**  
**ASSOCIATE**

 [s.capruzzi@dejalex.com](mailto:s.capruzzi@dejalex.com)  
 +32 (0)26455670  
 Chaussée de La Hulpe 187  
1170 - Bruxelles

**MILANO**

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia  
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400  
[milan@dejalex.com](mailto:milan@dejalex.com)

**ROMA**

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia  
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44  
[rome@dejalex.com](mailto:rome@dejalex.com)

**BRUXELLES**

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique  
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138  
[brussels@dejalex.com](mailto:brussels@dejalex.com)

**MOSCOW**

Ul. Letnikovskaya, 10/2 · 115114, Moscow, Russia  
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93  
[moscow@dejalex.com](mailto:moscow@dejalex.com)

